

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3981

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANCONI e DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1999

—————

Nuove norme in materia di risarcimento
del danno alla persona

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La valutazione e quantificazione del danno alla persona costituisce senza dubbio un nodo problematico ormai riconosciuto, sia in giurisprudenza che in dottrina. Proprio da pronunce giurisprudenziali dei singoli tribunali, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, è venuta la risposta ad un vuoto normativo non più giustificabile, neppure in termini extragiuridici, ossia «moralì»: si tratta probabilmente dello sviluppo meglio riuscito in Europa in tema di integrazione della disciplina ordinaria attraverso l'elaborazione del dettato costituzionale

Alla persona umana deve essere riconosciuta una tutela integrale, in quanto essere umano e soggetto di diritti relativi anche all'integrità fisica e psichica.

Eppure, mentre l'attuale normativa sembra garantire sufficientemente gli aspetti patrimoniali del danno (vedi l'articolo 2056 del codice civile) tuttora si deve registrare un vuoto legislativo per quanto riguarda il danno non patrimoniale, vale a dire il cosiddetto danno alla salute. L'articolo 32 della Costituzione tutela direttamente il bene «salute» non solo quale interesse della collettività ma come diritto fondamentale dell'individuo e provvede a riconoscergli rilevanza giuridica; lo stesso articolo 3 della Carta costituzionale pone il problema dell'attuazione del principio di uguaglianza dei cittadini, a prescindere dal livello di reddito e dalla capacità di produrne. Possiamo senza dubbio riconoscere che la lesione di una situazione soggettiva avente rilevanza costituzionale costituisce un danno «ingiusto» nell'alveo dell'articolo 2043 del codice civile, autonomamente e prioritariamente risarcibile anche in presenza di altre, eventuali, forme di danno.

Nonostante i progressi resi possibili dalle innovazioni giurisprudenziali di merito, proprio a partire dalla dolorosa esperienza delle vittime di incidenti stradali, si è verificato il persistere di gravi disparità nei valori risarcitori riconosciuti alle persone offese dal danno il che, in aggiunta ai tempi lunghissimi della macchina giudiziaria, rende possibile parlare di denegata giustizia, anche nei casi in cui il danno è riconosciuto e finalmente liquidato.

Già nel 1975 fu posto, da parte di magistrati genovesi, il problema dell'ingiustizia insita nel liquidare diversamente due identici danni fisici a seconda del reddito della vittima: questo ha portato ad introdurre il concetto di danno alla salute come danno extrapatrimoniale senza però seguire il profilo degli articoli 1223 e 2059 codice civile.

Questo problema, che è anzitutto di ordine morale, ci induce ad affrontare il tema appassionante del valore della vita, di una soglia minima di risarcimento uguale per tutte le vittime di fatti illeciti, ad esse spettante in quanto persone.

Riteniamo tuttavia che, al fine di superare eventuali eccezioni di incostituzionalità per disparità di trattamento, sia preferibile affrontare questa battaglia sollevandosi oltre il campo dell'infortunistica stradale, allargare l'ambito dell'intervento ad una risistemazione globale del tema delicatissimo del danno alla persona e in particolare, dare disciplina puntuale e precisa a quelle figure giuridiche create dalla sensibilità della giurisprudenza di merito.

Il diritto vivente ha innovato fortemente il panorama dei diritti, tutelando l'integrità psicofisica della persona umana, ma le disparità e le disomogeneità, anche di ordine territoriale, hanno vanificato questo passo

importante, rappresentato dall'introduzione del concetto di danno alla salute, nelle sue due specificazioni: danno biologico e danno morale. Il danno biologico è un «tipo specifico» di danno, che ostacola le estrinsecazioni concrete della persona e del suo modo di vivere. Si tratta di due diverse componenti, la cui compresenza deve essere comunque provata: da un lato la lesione psicofisica, dall'altro il peggioramento delle future condizioni di vita del danneggiato. Alle due categorie di danno, che ora potremmo definire patrimoniale in senso lato, con il presente disegno di legge intendiamo dare sistemazione definitiva nell'ambito del codice civile. Il legislatore può così assicurare la necessaria uniformità risarcitoria (con una tabella nazionale), la tutela al danneggiato e agli altri eventuali aventi diritto (vi comprendiamo anche i conviventi) e la flessibilità della legge a fronte delle singole e diverse fattispecie (la discrezionalità del giudice, ritenuta indispensabile dalla Consulta con pronuncia del 1984, resta salva nella valutazione equitativa di molti profili). Per la tabella nazionale si è scelto il sistema elaborato dal Tribunale di Pisa, aggiornato a valori ricavati dalle decisioni giudi-

ziali di tutto il territorio nazionale, in quanto meno statico dell'adozione di parametri quali la pensione sociale o altri riferimenti reddituali, secondo la linea indicata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 357 del 13 gennaio 1993, e comunque evitando l'impiego di un criterio equitativo puro. Da uno studio condotto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) si rileva la preferenza per il sistema a punto variabile, cioè flessibile a seconda del grado di invalidità.

Noi intendiamo ottenere al contempo la salvaguardia della dignità della persona in quanto tale, la speditezza dei risarcimenti (che potremmo integrare con ulteriori norme processuali), la certezza del diritto e la parità di trattamento dei soggetti, temperata con la dovuta flessibilità del caso concreto. Ulteriore obiettivo conseguibile è lo snellimento del contenzioso giudiziario e dei tempi della prassi risarcitoria per le vittime. Le stesse imprese assicurative, avendo certezza di costi e procedure, otterrebbero benefici che, di riflesso, passerebbero al consumatore in termini di mercato stabile ed equo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Danno biologico)

1. Dopo l'articolo 2056 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2056-*bis.* - *(Danno biologico)* - Il danno biologico è la menomazione, temporanea o permanente, dell'integrità psicofisica della persona accertata con esame medico-legale indipendentemente dalla capacità lavorativa e di guadagno della persona, conseguenza diretta del fatto lesivo che incide sul bene salute.

Il danno biologico comprende i seguenti profili:

a) menomazione anatomico-funzionale idonea a pregiudicare le condizioni psicofisiche del soggetto;

b) pregiudizio alla possibilità futura di svolgere attività ricreative o sportive;

c) pregiudizio al libero estrinsecarsi dei rapporti relazionali e della vita sessuale e affettiva;

d) danno estetico, non incidente sulla capacità lavorativa;

e) ogni altro danno relativo alle attività afferenti la sfera personale.

Il danno biologico è sempre risarcibile in via autonoma anche contemporaneamente ad altre eventuali forme di danno e, comunque, indipendentemente dall'incidenza della menomazione sul reddito del danneggiato o sulla sua capacità di produrre reddito.

In caso di decesso o lesioni gravissime a seguito del fatto lesivo, è riconosciuto il danno biologico ai congiunti prossimi della vittima, vale a dire il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli, nonchè il convivente *more uxorio*».

Art. 2.

(Tabella comune del danno)

1. Il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base di valori monetari comuni a tutto il territorio nazionale stabiliti da una Tabella comune del danno, di seguito denominata «Tabella».

2. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto legislativo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Tabella di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la Tabella deve indicare un valore risarcitorio di base da corrispondere nel caso di morte della persona offesa, al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli, nonché al convivente *more uxorio*. Il giudice, con apposita motivazione, ed in presenza di comprovate situazioni oggettive o soggettive relative al caso concreto, può elevare l'importo del risarcimento entro il limite del quaranta per cento del valore determinato dalla Tabella;

b) la Tabella deve indicare i valori da corrispondere in caso di lesioni gravi della persona offesa; in tal caso, il giudice può elevare o diminuire, in presenza di specifiche situazioni attinenti al profilo oggettivo o soggettivo del caso in esame e secondo prudente valutazione, l'importo del risarcimento, nei limiti di un terzo dell'ammontare determinato ai sensi della Tabella;

c) la Tabella deve indicare i valori monetari risarcitori secondo una sintesi delle indicazioni e pronunce giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno alla persona, sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), le associazioni delle società assicuratrici, il Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), le organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori maggiormente rappresentative, gli esperti di medicina legale e le associazioni dei familiari delle vittime della strada;

d) la Tabella deve conformarsi al sistema a punto variabile, in cui il valore del punto sia funzione crescente della percentuale di invalidità fissata e funzione decrescente dell'età del soggetto, prendendo a riferimento le tavole di mortalità elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con l'applicazione di un tasso di rivalutazione pari al tasso di interesse legale vigente;

e) la Tabella fissa i valori monetari del punto per i casi di invalidità, temporanea o permanente, che vanno dall'1 al 70 per cento, graduando i valori in ragione della diversa incidenza delle menomazioni sulla vita del soggetto e delle possibilità di riassorbimento, sulla base degli indirizzi correnti della scienza medica. Per le invalidità superiori alla fascia suddetta, il valore monetario di base è rappresentato dal punto che verrebbe riconosciuto per una invalidità pari al 70 per cento, rimettendosi gli ulteriori aggiustamenti alla valutazione equitativa del giudice che deve tener conto dei seguenti aspetti:

- 1) spese future per l'assistenza medico-specialistica ed infermieristica;
- 2) acquisto di medicinali ed attrezzature sanitarie;
- 3) assistenza domestica quotidiana;
- 4) adeguamento dell'ambiente di vita al nuovo stato della persona offesa;

f) la Tabella determina i valori risarcitori per i casi che procurino un'invalidità temporanea inferiore al 100 per cento; in tal caso il danno è liquidato in misura corrispondente alla percentuale riconosciuta per ciascun giorno;

g) la Tabella determina i valori risarcitori che debbono comunque tener conto dell'osservanza, da parte della vittima di incidenti stradali, di tutti gli accorgimenti imposti dalla normativa vigente in tema di sicurezza stradale.

Art. 3.

(Danni morali)

1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2059. - *(Danni morali)*. – Il danno morale, inteso in via generale come turbamento psichico causato alla persona offesa in conseguenza del fatto lesivo, è risarcito nel caso di offesa grave alla persona a seguito di fatto illecito.

Il risarcimento deve essere commisurato alla gravità dell'offesa, tenuto conto di ogni elemento idoneo a provare l'incidenza effettiva dell'offesa sul danneggiato, compresa l'eventualità di dolo o colpa grave, ove ricorrano.

Qualora il fatto cagioni la morte ovvero gravissime menomazioni all'integrità psico-fisica del danneggiato aventi carattere invalidante e permanente, è risarcibile il danno morale sofferto dai congiunti prossimi del danneggiato a seguito della perdita o delle lesioni patite dalla persona cara, intendendo come congiunti prossimi il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli nonché il convivente *more-uxorio*».

Art. 4.

(Valutazione dei danni morali)

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Governo disciplina la valutazione dei danni morali attenendosi ai seguenti criteri:

a) l'entità del risarcimento deve differire sulla base del livello di gravità dell'offesa e delle effettive sofferenze patite dalla persona offesa in relazione a tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del fatto, cui devono corrispondere percentuali oscillanti tra un minimo ed un massimo;

b) gli importi devono essere determinati sulla base delle somme già liquidate a titolo di danno biologico;

c) il risarcimento, che deve essere determinato in via equitativa tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, non può comunque superare il 50 per cento dell'importo totale riconosciuto a titolo di danno biologico, nè essere inferiore al 30 per cento dello stesso;

d) il risarcimento nei confronti dei soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 2059 del codice civile, relativo al danno morale da morte o da lesioni gravissime del congiunto, deve essere determinato mediante l'individuazione, nell'apposita Tabella, di diverse fasce di importi liquidabili, in relazione al rapporto di coniugio, grado di parentela, stabilità del rapporto di convivenza, composizione del nucleo familiare ed età dei componenti.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 2, prevede altresì la disciplina di un meccanismo di monitoraggio dell'andamento annuale delle liquidazioni del danno alla persona affidato all'ISVAP e al CNR. Il medesimo decreto prevede altresì la disciplina di un sistema di aggiornamento biennale dei valori monetari della Tabella sulla base della media del tasso di inflazione registrato nel biennio precedente l'ultimo aggiornamento, anche in base ai criteri ricorrenti nei paesi dell'Unione europea.

2. Gli aggiornamenti sono pubblicati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito l'ISVAP.

Art. 6.

(Danno patrimoniale)

1. Nel caso di danno alla persona di natura reddituale, ai fini della valutazione del lucro cessante di cui all'articolo 2056 secondo comma, del codice civile, si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto-legge

23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 7.

(Proposta extragiudiziale di risarcimento)

1. Nel caso di sinistri automobilistici che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'assicuratore che garantisce la responsabilità civile per la circolazione automobilistica è tenuto, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato o dagli aventi diritto, corredata della documentazione medica comprovante l'entità delle lesioni ed il reddito del danneggiato, a comunicare al danneggiato, o agli aventi diritto, congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero a motivare la decisione di non formulare alcuna proposta.

2. Qualora la richiesta di cui al comma 1 risulti incompleta, l'assicuratore richiede al danneggiato, o agli aventi diritto, le necessarie integrazioni; in tal caso, i termini di cui al medesimo comma decorrono nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3. Nel caso di mancata accettazione della proposta, l'assicuratore può effettuare il versamento di un indennizzo a carattere provvisorio, nelle more di una offerta definitiva di indennizzo da effettuare entro novanta giorni dalla mancata accettazione.

4. Il versamento della provvisoria di cui al comma 3 è obbligatorio qualora dalla documentazione medica presentata ai sensi dei commi 1 e 2 si evinca la possibilità del prolungamento dell'infermità oltre i tre mesi, tenuto conto della natura delle lesioni e delle sofferenze subite.

5. La liquidazione del danno può avvenire anche in forma di rendita vitalizia, qualora l'interessato ne faccia richiesta. Al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti delle persone offese dal medesimo fatto illecito, che abbia causato loro lesioni

alla sfera psicofisica, il governo è delegato ad armonizzare il trattamento fiscale del risarcimento del danno in forma di rendita vitalizia a quello del risarcimento del danno in forma di capitale.

Art. 8.

(Provvisoriale in caso di incidente stradale)

1. Il giudice chiamato a giudicare per le ipotesi di cui agli articoli 589, secondo comma, del codice penale e per i casi di lesioni gravissime avvenute a seguito di violazione degli articoli 141, 142, comma 9, 143, commi 11 e 12, 145, 148, 154, 176, comma 1, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella prima udienza di trattazione o nella prima udienza dibattimentale dispone, a favore delle vittime o degli aventi diritto che presentino istanza motivata e fondata, nonchè corredata di apposita documentazione, il pagamento provvisorio di una somma compresa fra il 25 e il 50 per cento dell'ammontare risarcitorio massimo definibile ai sensi della Tabella di cui all'articolo 2 della presente legge.

